

**Comune di Lago  
Provincia di Cosenza  
Piazza Matteotti, 4  
CAP 87035 Città Lago**

Ordinanza n. 11 dell'undici giugno 2019

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CORRETTA GESTIONE DEI CANI E PER LA PREVENZIONE DI COMPORTAMENTI AGGRESSIVI DEGLI STESSI.**

**IL SINDACO**

**CONSIDERATA** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini;

**RITENUTA** la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo, mediante l'applicazione delle normative nazionali e regionali in materia, nonché l'urgenza di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi;

**RILEVATA** l'esigenza di garantire la pubblica incolumità potenzialmente lesa da erronee modalità di tenuta e conduzione dei cani, se non vengono osservate le prescrizioni dettate dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.03.2009 " *Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani*";

**EVIDENZIATO** che al fine di assicurare la pubblica incolumità in materia si intende attuare l'ordinanza ministeriale ed in particolare gli obblighi in materia di condotta dei cani, mediante l'applicazione delle sanzioni pecuniarie quali azioni preventive e deterrenti per l'osservanza delle norme citate;

**PRESO ATTO** delle reiterate segnalazioni in materia di abbandono di deiezioni solide di cani sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e sulle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

**DATO ATTO** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato, da un lato, dalla maggiore presenza di cani randagi nei luoghi pubblici, e dall'altro, dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni canine vengono lasciate dai loro detentori sul suolo pregiudicando la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che degli stessi animali;

**RITENUTO** necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonea attrezzatura di raccolta di deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

**VISTO** gli art. 54 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTI:**

- Il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 detto "*Regolamento di Polizia Veterinaria*";
- L'art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- La Legge 14.08.1991 n. 281 "*Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*";
- L'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.03.2009 e le modifiche apportate con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2011;

**VISTE** le norme in materia di tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico introdotte con la Legge n.94 de 15.07.2009 e s.m.i., recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*" e in particolare l'art. 3 comma 6 per il quale : "*le sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500,00*";

**VISTA** la Legge 689/81 in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed in particolare l'art. 16 comma 2 così come modificato dell'art. 6 bis Legge 125/08 in tema di pagamento in misura ridotte per la violazioni a regolamenti e ordinanze comunali;

**VISTO** l'art. 7-bis del T.U.E.L.L. relativo alle misure editoriali previste per le violazioni ai regolamenti e ordinanze degli EE.LL.;

**RICHIAMATI** gli artt. 50-54 di cui al D.Lgs. n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Tutto ciò premesso:

**ORDINA**

**Art. 1**

E' vietato abbandonare animali sul territorio Comunale;

**Art . 2- custodia dei cani**

I proprietari dei cani devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altre persone cittadini,  
in particolare:

- i cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire l'uscita e il transito per strada.

### **Art. 3- condotta dei cani**

I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:

- a) L'obbligo dell'utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,5 per i cani condotti per le vie pubbliche, nei locali pubblici.
- b) L'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità Competenti. Si fa deroga di tale obbligo per i cani di piccola taglia.

### **Art. 4- detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni**

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto di accesso ai cani:

- a- Di munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l'obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi di vigilanza.
- b- Di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti.

### **Art. 5- deroghe**

La presente Ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, ai cani addestrati al sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e conduzione delle greggi.

### **Art.6 – altri divieti**

E' sempre vietato:

- a- Mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura, biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia.
- b- Catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle autorità competenti.

### **Art.7 –sanzioni**

Alle violazioni della presente Ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui l'art. 7bis del T.U.EE.LL, il quale consente che gli importi delle sanzioni in argomento siano compresi entro in minimo di euro **25,00** ed il massimo euro **500,00**.

<b>Infrazioni riscontrabili</b>	<b>Contestazione</b>	<b>Importo sanzione</b>
Assenza di paletta igienica, mancato raccoglimento delle deiezioni anche in presenza di paletta igienica.	Violazione art.2, comma 4 O.M. 3.03.2009	€ 100,00
. Cane lasciato libero, senza custodia; . Cane impegnativo condotto da persone inesperte; . Assenza di museruola ove prevista; . Cane senza guinzaglio o con guinzaglio superiore a 1,5 mt.	Violazione art. 762 c.p.; Violazione art. 1 O.M. 3.03.2009	€ 100,00

Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente.

### **Art.8 –sanzioni accessorie**

Nei casi di comprovata necessità, gli organi di vigilanza, oltre alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca ed a ricovero presso strutture pubbliche, anche se gestite da associazioni animaliste. Ove non vi sia disponibilità di queste ultime, il ricovero potrà avvenire presso strutture private, e ogni onere di custodia verrà posto a carico del proprietario. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 e di cui al capo del D.P.R. 22/7/1982 n.571.

Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un ulteriore sanzione amministrativa da € 25,00 ad €500,00.

### **Art. 9 – pagamento in misura ridotta**

E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni (art. 16 L. n. 689/81) nella misura di € 50,00 da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento. L' Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta del rapporto obbligatorio.

### **Art. 10 –modalità di pagamento e ricorso**

Per quanto di competenza del Comune di Lago il pagamento dovrà avvenire tramite versamento su conto corrente postale n.**12586897** intestato a **Comune di Lago** causale **violazione Ordinanza n 11 del 11 giugno 2019.-**

Il pagamento del verbale pregiudica la possibilità di proporre successivamente ricorso.

Qualora non venisse effettuato il pagamento o in misura ridotta, i trasgressori possono presentare al competente ufficio ambiente, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, scritti difensivi e chiedere di essere sentiti dall'organo competente, che una volta esaminati i

documenti e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, determina con Ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, altrimenti emette Ordinanza dirigenziale motivata di archiviazione.

Avverso le Ordinanze- ingiunzioni gli interessati possono proporre opposizione (ricorso) al Giudice di Pace entro 30 giorni, dalla data di notificazione delle ordinanze medesime.

L'opposizione si propone con ricorso incarta semplice, può essere redatto anche personalmente dall'interessato allegando l'Ordinanza ingiunzione notificata.

In caso di mancato pagamento nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981.

### **DISPONE CHE LA PRESENTE ORDINANZA**

- è immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on Line e nel sito internet del Comune di Lago;
- sia inviata alla Prefettura UTG di Cosenza.

Avverso la stessa può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Eventuali altri provvedimenti incompatibili con il contenuto della presente sono da intendersi revocati.

Lago, 11/6/2019

IL SINDACO  
Dott. Fiorenzo Scanga

